



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ APS-ETS
Sede locale di Opera – Largo Nenni, 2

Verbale assemblea straordinaria

Il giorno 15 dicembre 2023 presso il salone de "Il giardino delle età" alle ore 18 si è svolta l'assemblea straordinaria avente il seguente ordine del giorno:

- Parziale modifica dell'articolo 17 dello statuto a seguito della comunicazione inviata dal Direttore del Settore delle Politiche del Lavoro e Welfare della Città metropolitana di Milano.

Il Presidente dopo aver verificata la validità dell'assemblea con la presenza di 30 associati portatori di 32 deleghe, per un totale di 62 votanti, propone la signora Alessandra Paletti come segretaria (approvato all'unanimità) e quindi ha lasciato la parola alla Direttore Generale Anna Asaro la quale ha illustrato le richieste di modifica.

L'articolo 17 dello statuto avente come titolo "Funzionamento del consiglio direttivo" contiene nel primo comma anche le modalità per la sostituzione dei consiglieri decaduti che è risultato non corretto e quindi il quarto capoverso viene modificato con la seguente frase:

In caso di sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo per decadenza o dimissioni, i consiglieri verranno sostituiti dai primi dei non eletti alle ultime elezioni in ordine di preferenza o, in caso non siano disponibili candidati non eletti, tramite convocazione nel più breve tempo possibile di elezioni suppletive per la sostituzione dei consiglieri.

Con questa modifica si corregge ad una errata scrittura della norma.

Terminata l'esposizione, non essendoci domande da parte degli associati presenti, si è passati alla votazione della seguente decisione assembleare:

Approvazione della modifica per l'adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017. Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, dopo aver ricevuto le annotazioni dell'ufficio regionale del terzo settore (Città metropolitana di Milano, Settore Politiche del Lavoro e Welfare) inviate tramite PEC a firma del Direttore Federico Ottolenghi, è stata apportata allo statuto la modifica parziale al primo comma dell'articolo 17, per adeguarlo alle disposizioni inderogabili del CTS.

L'assemblea approva all'unanimità le modifiche allo statuto, in allegato alla presente delibera.

Non essendoci altri argomenti in discussione l'assemblea termina alle ore 18.30

**Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5**

Registrato
Al N. 2013
Serie 3
Il 22.12.2023
€ EGENTE

Per delega della Direttrice Provinciale

Angela Calò
Il Funzionario/a
Alessandra Torio



Il segretario

Alessandra Paletti
(Alessandra Paletti)

Il Presidente

Riccardo Borghi
(Riccardo Borghi)

STATUTO UNITRE OPERA APS-ETS

INDICE

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	2
ART. 2 - RICONOSCIMENTO	2
ART. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ	2
ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE	3
ART. 5 - RACCOLTA FONDI	3
ART. 6 - AMMISSIONE	3
ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	3
ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	4
ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	4
ART. 10 - ORGANI SOCIALI	4
ART. 11 - ASSEMBLEA	5
ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	5
ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	5
ART. 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO	6
ART. 14 bis – ASSEMBLEA STRAORDINARIA	6
ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO	6
ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	6
ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	7
ART. 18 - IL PRESIDENTE	8
ART. 19 - IL SEGRETARIO	8
Art. 20 - IL TESORIERE	8
Art. 21 - IL DIRETTORE DEI CORSI	8
ART. 22 - COLLEGIO DEI GARANTI	9
ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO	9
ART. 24 - LIBRI SOCIALI	9
ART. 25 - RISORSE ECONOMICHE	9
ART. 26 - SCRITTURE CONTABILI	10
ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE	10
ART. 28 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	10
ART. 29 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI	10
ART. 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	10
ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI	10

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, UNITRE Opera - Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, Associazione locale aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - APS.
2. L'Associazione locale, assume la denominazione di "Università della terza età - siglabile UNITRE - Università delle tre età - APS - Sede di Opera", con sede in Largo Nenni 2, CAP 20073, Opera MI.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - RICONOSCIMENTO

La Sede locale, avendo ottenuto in data 16 ottobre 2006 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

ART. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - educare;
 - formare;
 - informare;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzii "l'Essere oltre che il Sapere";
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse;
 - aderire ad altre associazioni aventi analoghe finalità e attività.
2. L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - a) Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. In particolare l'associazione si propone di:
 - a) realizzare incontri, corsi e laboratori che promuovano e sostengano lo sviluppo della cultura e della socialità all'interno del territorio di operatività dell'ente e rappresentino un motivo di aggiornamento permanente degli Associati nonché uno strumento di confronto fra le diverse culture generazionali;
 - b) realizzare incontri tematici legati alla prevenzione di ogni forma di violenza scolastica (es. bullismo) e al contrasto della povertà educativa;
 - c) sostenere e collaborare con le istituzioni scolastiche del territorio nello sviluppo di progetti legati alle difficoltà di apprendimento o in favore di allievi con disabilità o altre forme di fragilità;
 - d) contribuire all'educazione delle giovani generazioni mediante una specifica offerta didattica, all'interno della quale viene riservata particolare attenzione alla formazione civica ed al contrasto della violenza;
 - e) promuovere la costituzione e/o partecipare in enti del terzo settore aventi finalità affini all'Associazione;

5 Milano
Agente
f) realizzare le attività sovradescritte anche in convenzione con gli enti pubblici.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - AMMISSIONE

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - 3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del primo statuto.
 - 3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
 - 3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione oppure scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerienze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale.
4. L'ammissione all'associazione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei Garanti.
6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
7. Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale, comprensiva della quota associativa nazionale, ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

6. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, il regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
- 2. L'associato può in ogni momento recedere, senza oneri, dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
- 4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti mediante lettera raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
- 6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

- 1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Collegio dei Garanti;
 - d) l'Organo di Controllo qualora si verifichino le condizioni previste all'articolo 30, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Gli organi sociali b), c), e d) hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 - ASSEMBLEA

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. Al termine del mandato, il Presidente rimane in carica sino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
6. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
7. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
8. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti;
 - c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati del Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - h) deliberare sull'adesione od il recesso da altri organi od associazioni anche a carattere regionale o nazionale aventi analoghe finalità;
 - i) nominare i Delegati a partecipare all'Assemblea degli enti o associazioni a cui aderisce;
 - j) promuovere la costituzione di Enti del Terzo Settore le cui finalità ed attività siano congruenti con le finalità ed attività di cui all'art. 3;
 - l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite email, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
5. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
6. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
7. La partecipazione e l'intervento all'assemblea e l'espressione del voto può essere consentita, da delibera del Consiglio Direttivo ed esplicitata nella comunicazione di convocazione, anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 14 bis - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione in presenza o per delega di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente o i Vice Presidenti. Nel caso dell'elezione di più Vice Presidenti il Consiglio designa il Vicario.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- 
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto il bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale, comprensiva della quota associativa nazionale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) nominare il Direttore dei corsi;
 - m) nominare, all'occorrenza, il Direttore Generale deliberandone i relativi poteri;
 - n) nominare il Segretario e il Tesoriere; quest'ultimo può essere scelto, anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
 - o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - q) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso, a soci, volontari od anche a collaboratori esterni;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La presenza può essere fisica o per mezzo di sistemi di telecomunicazione o videoconferenza purché sia verificata l'identità del consigliere e assicurata la sua partecipazione attiva e passiva alla discussione.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

In caso di sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo per decadenza o dimissioni, i consiglieri verranno sostituiti dai primi dei non eletti alle ultime elezioni in ordine di preferenza o, in caso non siano disponibili candidati non eletti, tramite convocazione nel più breve tempo possibile di assemblea ordinaria per elezioni suppletive per la sostituzione dei consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite email, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

- 
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
 4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare i componenti di altri organi, esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
 5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
 6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

- 
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
 2. In caso di rinnovo del Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla designazione da parte del Consiglio Direttivo del nuovo Presidente.
 3. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi, pagamenti e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
 4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o nel caso di più Vice Presidenti, dal Vicario.
 5. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.
3. Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - IL DIRETTORE DEI CORSI

1. Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

2. I Docenti che svolgono le attività didattiche in modo non occasionale sono iscritti nel registro dei Volontari. Si considerano attività didattiche occasionali quelle con una durata delle lezioni nel corso dell'anno accademico inferiori a dieci ore.

ART. 22 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci.
2. I componenti del Collegio dei Garanti nella loro prima riunione eleggono tra i componenti effettivi il Presidente.
3. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
4. Alle riunioni del Collegio la presenza può essere fisica o per mezzo di sistemi di telecomunicazione o videoconferenza purché sia assicurata l'identità del componente e la sua partecipazione attiva e passiva alla discussione.
3. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.
4. Nel caso che il Collegio dei Garanti non sia stato nominato oppure non sia funzionante per indisponibilità dei componenti, le eventuali controversie devono essere portate in Assemblea in occasione della prima convocazione utile affinché si pronunci in merito.

ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea degli associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.
Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.
2. I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

ART. 24 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti;
 - e) il libro delle adunanze di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - f) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), f) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) ed e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni ed ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 25 - RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;

- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D. Lgs 117/2017;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 del D. Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 26 - SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° agosto di ogni anno per terminare il 31 luglio successivo.
2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di novembre.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020.

ART. 28 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 29 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

